



Ministero della Salute

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore Generale, Dott. Claudio D’Amario, nato a Francavilla al Mare (CH) il 26/07/1958, di seguito “Ministero”

e

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - codice fiscale e Partita IVA n. 10125211002, con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, rappresentato agli effetti del presente atto dal Direttore Generale Dott. Alessandro Bratti, nato a Ferrara il 04/05/1958, domiciliato per la funzione presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di seguito “Istituto”

PREMESSO

che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 23-bis, comma 7, concerne la stipula di un apposito protocollo di intesa in base al quale una Pubblica Amministrazione può disporre, per un’attività di interesse specifico e previo consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso un’altra Pubblica Amministrazione;

che la Direttiva 2011/92/UE concerne la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, reca “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolge le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., reca “Norme in materia ambientale” ed in particolare, le prescrizioni inerenti le *valutazioni ed autorizzazioni ambientali: AIA – VIA–VIS*”

che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., concerne “Codice dell'amministrazione digitale” ed in particolare, l'articolo 24;

che il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, reca “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2018 Fgl. 286, è stato conferito al dott. Claudio D'Amario l'incarico di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

che con Delibera n. 7/CA dell' 8 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ISPRA ha conferito al Dott. Alessandro Bratti l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

che la VIS è la valutazione ambientale dei progetti ed ha la finalità di proteggere la salute umana, in particolare, nella descrizione del progetto devono essere comprese una rappresentazione dei fattori potenzialmente soggetti a impatti ambientali con riferimento alla popolazione ed alla salute umana; inoltre, il richiamato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, definisce la menzionata VIS un “*elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione*”;

che la VIA è la valutazione di impatto ambientale ed è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente;

che l'AIA è l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII del T.U. ambiente e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;

che per l'esperienza acquisita l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale può fornire un valido contributo all'effettuazione delle attività d'interesse comune inerenti l'esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale concernenti le *valutazioni ed autorizzazioni ambientali: AIA, VIA e VIS*;

che in tale contesto è interesse del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale creare nell'immediato un collegamento operativo, sistematico e continuativo, tra il medesimo Istituto e la Direzione generale della prevenzione sanitaria del menzionato Ministero, prevedendo l'impiego presso il Ministero della salute in permesso di servizio giornaliero per un massimo di due giorni a settimana, attuato in maniera flessibile anche in ordine alle scelte gestionali di natura lavorativa;

PRESO ATTO

del parere favorevole della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio del Ministero

CONSIDERATO

che le attività istituzionali svolte dal Ministero della salute e da ISPRA risultano interconnesse e complementari per il potenziamento e il perfezionamento delle attività a carattere multidisciplinare nel settore "ambiente e salute" e delle interrelazioni fra sostenibilità ambientale e salute;

che ISPRA-SNPA e ISS (Istituto Superiore di Sanità) hanno stipulato in data 28/12/2018 (Disposizione 1113/DG) un Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione per il raggiungimento di finalità di comune interesse per le attività di prevenzione e di gestione dei rischi per la salute da fattori ambientali antropici e naturali secondo il modello "*Salute in tutte le politiche*", in coerenza con gli obiettivi integrati dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso l'impiego efficace ed efficiente delle risorse nell'ambito delle rispettive competenze;

che è stato sottoscritto il Protocollo di intesa "*Cabina di regia inter-istituzionale sulla situazione epidemiologica della città di Taranto*" tra Ministero della salute, Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico e Ministero per il sud e che la Cabina di regia è supportata da un "*osservatorio sulla situazione epidemiologica di Taranto*" a cui partecipa anche un rappresentante ISPRA;

che l'Accordo di collaborazione stipulato fra le Parti è volto a potenziare e valorizzare le suddette funzioni istituzionali;

che le attività previste dall'Accordo di collaborazione suddetto verteranno sulle seguenti specifiche materie di interesse comune:

- Supporto alle valutazioni ambientali e sanitarie delle AIA, VIA e VIS.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato a favorire la collaborazione fra il Ministero della Salute e ISPRA per il raggiungimento di finalità di interesse comune, ovvero a garantire l'esecuzione di misure tese alla tutela della salute ed alla protezione ambientale concernenti le *valutazioni ed autorizzazioni ambientali: AIA, VIA e VIS*.

Art. 2 (strumenti per l'attuazione del protocollo d'intesa)

Per un proficuo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, le Parti concordano che, limitatamente alla durata della collaborazione, un'unità di personale del citato Istituto possa recarsi, con permesso giornaliero e per un massimo di 2 giorni a settimana, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 3 (durata)

Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata di due anni.

Art. 4 (spese)

L'Amministrazione di appartenenza continuerà a corrispondere tutti gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio, previdenziale e assicurativo del dipendente, mentre il Ministero metterà a disposizione le necessarie risorse infrastrutturali (postazione di lavoro, dotazioni informatiche, ecc.) facendosi altresì carico delle spese derivanti da eventuali missioni in Italia ed all'estero effettuate dall'interessata su richiesta della Direzione generale della prevenzione sanitaria del citato Ministero e legate all'espletamento dell'attività di cui all'articolo 1.

Il Ministero assume gli obblighi generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: per quanto riguarda eventuali infortuni sul lavoro o in itinere, il Ministero comunicherà tempestivamente eventuali eventi rilevanti all'Istituto per le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia. La dipendente continuerà ad essere inserita nei programmi di controllo del Medico competente individuato presso l'Istituto e nei relativi calendari delle visite periodiche.

La prestazione lavorativa non comporta costituzione di un rapporto di lavoro con il Ministero della salute.

Art. 5 (codice comportamentale)

Il dipendente ISPRA in permesso di servizio presso il Ministero della Salute sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come richiamato nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 -2020" adottato dal Ministero.

Art. 6
(recesso)

In caso di inosservanza di quanto disposto all'articolo 5, è facoltà del Ministero procedere alla risoluzione del presente Accordo di collaborazione.

È tuttavia facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo di collaborazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con preavviso di almeno 30 giorni tramite posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
(Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE

Il Direttore Generale

Dott. Claudio D'Amario *

Il Direttore Generale

Dott. Alessandro Bratti *

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.